Allegato "A"

# STATUTO

## Denominazione e sede

**Art. 1** - E'costituita un'Associazione denominata Associazione Professionisti Toelettatori di seguito denominata A.P.T. Essa è un'associazione professionale autonoma che rappresenta ed associa gli esercenti di attività di toelettatura di cani e gatti. L'A.P.T. per l'attività che ad essa statutariamente compete avrà sede nella località prescelta dal Presidente.

## Scopi e compiti dell'Associazione

**Art. 2** - L'A.P.T. è apolitica e non ha scopi di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire una sempre maggiore qualificazione e valorizzazione dell'attività di toelettatura nell'interesse sia dei singoli associati sia dei cittadini a cui il servizio è rivolto.
A tal fine i compiti specifici dell'A.P.T. indicati sono i seguenti :
organizzazione e promozione di incontri e corsi di formazione e perfezionamento degli associati;
valorizzazione e tutela della figura del toelettatore attraverso qualsiasi mezzo di informazione differenziandolo da quelli di altre figure che operano nel medesimo settore;
organizzare e promuovere la partecipazione a manifestazioni pubbliche, mostre, concorsi ed esibizioni varie;
definire annualmente un tariffario di prezzi minimi consigliati ai soci;
instaurare rapporti stabili con i principali fornitori per favorire un periodo di aggiornamento sulle novità del settore sia per ciò riguarda i prodotti di uso quotidiano che per le attrezzature e per contrarre condizioni di miglior favore per gli associati ;
individuare e sviluppare le azioni più opportune nei confronti di Enti Nazionali e Locali per una precisa regolamentazione dell'attività di toelettatura con particolare riferimento alla sua diffusione sul territorio;
operare per difendere e garantire gli interessi dei toelettatori affermando i principi di solidarietà e rispetto reciproco tra gli associati. Promuovere e organizzare servizi di assistenza e consulenza per i soci.

**Art. 3** Il Fondo dell'A.P.T. è costitutivo dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo nonché da eventuali versamenti volontari di soci o terzi, e dai ricavi delle iniziative riguardanti STAGES di formazione professionale. Il Fondo è altresì formato da beni mobili ed immobili e da valori che per acquisto, lasciti o donazioni vengono in proprietà all'A.P.T.
I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

## Soci

**Art. 4** –Possono far parte dell'associazione tutti coloro che svolgono in modo professionale l'attività di toelettatura per cani e gatti.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto sociale, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
L'A.P.T. è composta dai seguenti soci:
ONORARI – Sono eletti con delibera del Consiglio Direttivo per benemerenze verso l'associazione o per importanti attività verso la medesima. Essi sono esenti dalla quota annuale d'iscrizione
SOCIO PROFESSIONISTA DA VERIFICARE – pagano la quota annuale e devono essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. o essere titolari di busta paga o contratto di collaborazione. I soci professionisti da verificare sono tutti gli iscritti con meno di 5 anni di attività o che non hanno superato esami di ingresso o che nel corso dei 5 anni non abbiano superato gli esami di specializzazione di base.

SOCIO PROFESSIONISTA VERIFICATO – pagano la quota annuale e devono essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. o essere titolari di busta paga o contratto di collaborazione. Sono soci che lavorano da più di 5 anni o che hanno superato esami d'ingresso e passano inoltre di diritto chi nel corso dei primi 5 anni ha superato gli esami di specializzazione di base.
ADERENTI – possono associarsi: Associazioni, Gruppi, Organizzazioni, enti e Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli dell'A.P.T. secondo le modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto al singolo voto espresso dal socio iscritto quale loro rappresentante.
*(l'art. 4 nell'attuale stesura entrerà in vigore dal tesseramento 2014)*

**Art. 5** -Il Consiglio Direttivo ha facoltà, con motivazione scritta, di non ratificare la domanda di ammissione a socio.
E' facoltà del Consiglio direttivo considerare dimissionario il socio moroso che non abbia versato la quota associativa entro il secondo mese d'anno in corso.
La quota sociale non è trasmissibile, salvo i trasferimenti a causa di morte nel caso in cui l'erede abbia i requisiti associativi, non è rivalutabile.
L'appartenenza all'A.P.T. ha carattere libero, ma impegna gli aderenti all'accettazione e al rispetto delle delibere prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.

**Art. 6** - La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso;
perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi d'incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino l'indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il secondo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

**Organi dell'associazione**

**Art. 7** – Sono organi dell'Associazione:
L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
IL PRESIDENTE;
IL VICE PRESIDENTE;
IL SEGRETARIO NAZIONALE;
IL TESORIERE NAZIONALE;
IL COMITATO GIUDICI;
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
I REVISORI DEI CONTI.

**Art. 8** - Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso e non sono cumulabili. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni. Nessun socio che abbia rapporti remunerati e/o contratti di collaborazione o rapporti di parentela con proprietari e dirigenti di aziende che operano nel settore della vendita o produzione di prodotti e/o macchine per la toelettatura, e/o gestisca scuole di toelettatura può avere cariche sociali in A.P.T.

**L'Assemblea**

**Art. 9** - L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci regolarmente iscritti all'A.P.T.
L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e il preventivo dell'anno in corso ed eventuale rinnovo delle cariche sociali.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con un preavviso di almeno quindici giorni mediante invito per lettera raccomandata indirizzata ai soci oppure tramite pubblicazione da effettuarsi su riviste specializzate facenti capo all'A.P.T. a firma del Presidente. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni purché la convocazione sia effettuata a mezzo telegramma.

L'assemblea straordinaria può essere convocata non solo dal Consiglio Direttivo ma anche dalla metà degli associati in regola con la quota sociale, che ne presentino richiesta scritta.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere effettuata in seconda convocazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'assemblea è presieduta da un membro da essa nominato, il quale dovrà provvedere a designare il segretario dell'assemblea stessa. Il Presidente dell'A.P.T. e il Presidente dell'assemblea non devono essere la stessa persona. L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita e delibera in prima convocazione con i due terzi dei soci e in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dai presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con i due terzi dei soci e in seconda convocazione, con la rappresentanza di almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a una seconda convocazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Il voto si può esprimere per delega: ogni socio potrà avere un massimo di due deleghe, consegnando le deleghe controfirmate e compilate in ogni sua parte almeno un'ora prima delle votazioni, per dar modo di compilare la scheda di votazione adatta. Un apposito Comitato Elettorale controllerà la veridicità delle deleghe.

**Art. 10** - All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
fissare le quote di ammissione e i contributi proposti dal Consiglio Direttivo nonché eventuale penale per i versamenti effettuati in ritardo;
deliberare sulle direttive di carattere ordinario sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria
deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
deliberare su proposte di variazione dello statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

**Consiglio Direttivo**

**Art. 11** - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti gli scopi statutari dell'Associazione e su tutto ciò che riguarda il buon andamento della medesima. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dallo stesso con la più ampia libertà di scelta.

**Art. 12** – Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri nominati dall'assemblea, resta in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo eleggerà tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Nessun Consigliere potrà accumulare due o più delle suddette cariche.

**Art. 13** Il Consigliere che senza giustificato motivo è assente per tre sedute consecutive è considerato dimissionario; gli subentrerà il primo dei non eletti.

**Art. 14** - Il Consiglio si riunisce in seguito a convocazione da parte del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri. Tale convocazione è effettuata con invito scritto almeno quindici giorni prima della riunione o con avviso telefonico per le convocazioni di urgenza. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno quattro consiglieri su sette. Esse sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo rappresenta.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto da Presidente e da Segretario Nazionale.

I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza alla loro carica eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i Probiviri e i Revisori dei Conti, senza diritto di voto. I soci che lo desiderino possono assistere quali semplici uditori, e, previa comunicazione al Segretario ed approvazione.
Possono partecipare anche i Giudici in numero massimo di 3, in rappresentanza e scelti dal Comitato Giudici con diritto di voto per quello che riguarda la programmazione di eventi, stage e corsi esami.

## Il Presidente

**Art. 16 –** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.P.T. e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In sua assenza lo sostituisce, con eguali prerogative, il Vicepresidente o altro Consigliere da lui espressamente delegato.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Nei casi di comprovata urgenza può adottare ogni provvedimento o deliberazione che ritenga opportuno nell'interesse dell'A.P.T., sottoponendo le proprie decisioni avanti al Consiglio Direttivo nella prima riunione dello stesso.

## Il Segretario Nazionale

**Art. 17 –** Il Segretario Nazionale esercita, su delega del Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione, avvalendosi della collaborazione del Tesoriere Nazionale, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e controfirma gli atti del Presidente.
Il Segretario Nazionale applica sul piano esecutivo le delibere degli organi dell'Associazione con i quali mantiene i relativi contatti. Il Segretario Nazionale, o uno dei Consiglieri, può essere delegato dal Presidente alla firma della corrispondenza.

## Il Tesoriere Nazionale

**Art. 18 –** Il Tesoriere Nazionale detiene i fondi dell'Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti su mandato del Segretario Nazionale. Egli rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo e, annualmente, ai Revisori dei Conti.
Non potrà essere parente o affine ai termini di legge con il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Nazionale. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli sarà nominato dal Presidente tra uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Sarà responsabilità del Tesoriere assicurarsi che il fondo dell'Associazione disponga di una cifra pari alla copertura delle spese prima di qualsiasi operazione finanziaria. Egli dovrà accertarsi che eventuali contratti di sponsorizzazione siano sempre in forma scritta e mai verbale, e che gli stessi siano allegati al registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

## Il Presidente Onorario

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea ordinaria la nomina di un Presidente "ad Honorem" dell'A.P.T. La carica avrà durata a vita e non potrà essere conferita a più di una persona contemporaneamente. Il Presidente Onorario potrà partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione in tutte le manifestazioni alle quali sia invitato, su delega del Presidente, sia Nazionali che Internazionali.

## Il Comitato dei Giudici

**Art. 20** -Il Comitato Giudici è formato da giudici di toelettatura "Honoris causae" nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e dai giudici che hanno superato un corso indetto, a discrezione, dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Giudici, previo consenso del Consiglio Direttivo, ha il compito di:
definire le modalità di giudizio e le classi di concorso nelle gare di toelettatura;
organizzare gare di toelettatura a carattere locale, regionale o altro, previa autorizzazione, o proposta del Consiglio Direttivo;
redigere programmi e contenuti dei corsi per la formazione dei Giudici A.P.T. proporre al Consiglio Direttivo la revoca dalla nomina per un giudice che abbia avuto comportamento gravemente scorretto;
relazionare sull'andamento delle gare di toelettatura alle quali i suoi membri sono chiamati a giudicare sia Nazionali che Internazionali.
Il Giudice A.P.T. deve seguire le direttive del Comitato Giudici e del Consiglio Direttivo.
il Comitato Giudici eleggerà al suo interno un Presidente e un Segretario, che dureranno in carica per un triennio.
La carica di Giudice è revocabile dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per gravi colpe.
La carica di Giudice è compatibile con la carica di Consigliere, ma all'interno del Consiglio Direttivo non possono esserci più di tre Giudici.
Chiunque sia stato nominato Giudice A.P.T. può fregiarsene pubblicamente, salvo nel caso di revoca dalla nomina.
Il Giudice A.P.T. non può giudicare in Italia in gare non indette o approvate dall'Associazione, salvo nulla osta da parte del Comitato Giudici e del Consiglio Direttivo. Il Giudice A.P.T. non può giudicare in una gara in cui sia anche concorrente.

## Esercizio Finanziario

**Art. 21** - L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Collegio dei Probiviri

**Art. 22** - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri che sono eletti dall'Assemblea dei soci. Il collegio dei probiviri può essere composto anche da persone scelte al di fuori degli associati purché della stessa categoria di appartenenza.
La carica di Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione. I Probiviri hanno la più ampia facoltà d'indagine e d'istruttoria. I Probiviri non potranno avere parenti o affini con qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
i Probiviri sono competenti a risolvere controversie che possono sorgere fra l'A.P.T. e i singoli soci, fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci, fra socio e socio.
Il responso dei Probiviri è vincolante per il Consiglio Direttivo. Il suo giudizio è inappellabile.
I Probiviri accolgono solo ricorsi scritti e inanonimi.

## Revisori dei Conti

**Art. 23** - I Revisori dei Conti, in numero di due, sono nominati dall'Assemblea Generale non necessariamente tra i soci dell'A.P.T. durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Loro compito è di controllare, sulla base di idonee pezze giustificative l'esattezza e la regolare tenuta dei conti e dei libri contabili da parte della Tesoreria dell'Associazione. Dovranno inoltre esprimere un parere di merito sull'andamento della gestione annuale. Una copia della relazione dei Revisori dovrà essere inviata a tutti i Consiglieri dell'Associazione.

Essi non dovranno essere parenti o affini con qualsiasi membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione e non potranno avere altra carica a livello nazionale o locale.

**Scioglimento**

**Art. 24** – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi di diritto comune.

Calenzano, 03 marzo 2013

Il Presidente A.P.T.
(Giovanni Melegari)

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62
Agenzia delle Entrate
00034357 00007FA0 WDZ3NDQ1
00038005 21/03/2011 10:42:23
0001-00003 191066F2997E355F
IDENTIFICATIVO: 01121013940927
0 1 12 101394 092 7

Agenzia Entrate

Data: 03/01/2019 - Ore: 15:04:38

**dati relativi all'anno 2013**

del contribuente **96312560582 - ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI TOELETTATORI**

## ATTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modello** | MODELLO 69 | | |
| **Ufficio registrazione** | DPPR UT PARMA (TGV) | **Data registrazione** | 21/5/2013 |
| **Serie** | 3 | **Numero** | 005494 |
| **Negozio** | ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE (8000) | **Ruolo** | dante causa |
| **Data stipula** | 3/3/2013 | **Valore dichiarato** | 0,00 € |
| **Codice identificativo contratto** | TGV13L005494000QH | | |